

TRI BUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Roberto Pellecchia in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza
del 9-10-2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6966 dell'anno 2016

OGGETTO

Spettanze – risarcimento danni

TRA

[redacted]) elett.te dom.to presso lo
studio dell' Avv. [redacted] che lo
rapp.ta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

E

S [redacted]
[redacted] - in persona del
legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. [redacted]
[redacted] che la rapp.ta e difende,
unitamente all'Avv. [redacted] in
virtù di procura su foglio congiunto alla memoria di costituzione.

resistente

E

Srl N [redacted] in persona del legale rapp.te p.t.,
elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv. [redacted]
[redacted]
[redacted] che la rapp.tano e difendono in virtù di procura a
margine della memoria di costituzione e risposta.

CONCLUSIONI



Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 1-04-2016 il ricorrente in epigrafe indicato, marittimo arruolato dalla [REDACTED] con la qualifica di comandante in data 9-4-2002, esponeva di essere stato licenziato in data 23-4-2004; di aver impugnato il licenziamento e di essere stato reintegrato giusta sentenza di questo Tribunale n.26068/2006, passata in cosa giudicata, la quale aveva altresì condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno; di essere stato reintegrato solo con effetto dal 10-12-2007; che con sentenza n.30378/2008 questo Tribunale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del risarcimento del danno scaturente dalla pronuncia n.26068/2006; che l'appello avverso detta sentenza aveva rideterminato (con pronuncia n.280/2012) l'ammontare di detto risarcimento, che la stessa era passata in giudicato; che in seguito alla reintegrazione, la società non aveva adempiuto alle obbligazioni scaturenti dai suddetti giudicati.

Lamentava infatti il ricorrente che la società aveva artificiosamente frazionato il suo rapporto di lavoro in vari periodi, indicati in ricorso, corrispondenti agli imbarchi, e che al termine di ciascun periodo egli era stato sbarcato per avvicendamento, con la liquidazione delle spettanze di fine rapporto; che a seguito di trasferimento di azienda, la [REDACTED] era stata incorporata nella srl [REDACTED] con prosecuzione del rapporto di lavoro.

Lamentava il ricorrente il mancato pagamento delle retribuzioni nei periodi di artificiosa interruzione del rapporto successivi al 10 Dicembre 2007 e l'omissione contributiva per i seguenti periodi:



dall'1-08-2002 al 14-10-2002, dal 20-12-2002 al 15-5-2003, dal 23-07-2003 al 31-12-2003, dal 24-4-2004 al 18-01-2005, dal 4-10-2005 all'11-1-2006, dal 7-10-2006 al 17-12-2006.

Deduceva il lavoratore che, alla stregua delle richiamate pronunce giudiziali, il suo regime lavorativo era stato qualificato come di continuità nel rapporto di lavoro (CRL) e che di conseguenza egli aveva maturato il diritto alle retribuzioni, per i periodi di riposo compensativo di cui all'art.20 del CCNL.

Il [REDACTED] chiedeva quindi accertarsi il carattere ininterrotto del rapporto di arruolamento, previa declaratoria di nullità delle convenzioni stipulate dopo il 10-12-2007 e che tale rapporto era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della srl N. [REDACTED] chiedeva dichiararsi l'obbligo in capo alla srl N. [REDACTED] per il futuro, a corrispondere ad esso esponente l'intera misura del TFR che sarebbe maturato all'epoca della futura cessazione del rapporto di arruolamento, a far data dalla sua assunzione; condannare inoltre la [REDACTED] al pagamento delle differenze retributive per i periodi di forzata inattività come quantificate in ricorso ed al versamento dei contributi previdenziali da computarsi in relazione alle retribuzioni dovute per effetto del precedente capo di domanda; inoltre, accertata la parziale omissione contributiva, chiedeva condannare la [REDACTED] alla costituzione presso l'INPS di una rendita vitalizia in proprio favore, pari alla maggior quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che sarebbe spettata se i contributi non fossero stati omessi, da quantificarsi in separata sede; il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Si costituiva la Spa [REDACTED] che, in ordine al lamentato frazionamento del rapporto, assumeva che a seguito della reintegrazione del lavoratore per effetto della pronuncia n.26068/2006,



egli si era iscritto al Turno Particolare della [REDACTED] spa e che la deducente aveva provveduto ai suoi imbarchi in conformità della turnazione risultante dal Turno; che la sentenza n.26068/06 – passata in cosa giudicata – aveva ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, secondo le modalità precedenti (per l'appunto, scaturenti dall'iscrizione del lavoratore al Turno Particolare), ma non aveva trasformato il regime lavorativo del [REDACTED] in quello della Continuità del Rapporto di Lavoro, l'unico regime che consente la retribuzione dei periodi non lavorati; che la Corte di Appello – dalla cui pronuncia il ricorrente farebbe discendere il riconoscimento del regime giuridico del proprio rapporto di CRL – era stata adita per la sola quantificazione dell'entità del risarcimento del danno scaturente dalla pronuncia di reintegra; che nei periodi in cui il [REDACTED] era stato sbarcato, aveva fruito dell'indennità di malattia, da lui denunciati, tutti coincidenti tra un imbarco e l'altro; che peraltro, la malattia denunciata dal [REDACTED] aveva determinato, di volta in volta, l'impossibilità di esecuzione della prestazione lavorativa, caducando il diritto a percepire la relativa retribuzione; deduceva inoltre di aver corrisposto al lavoratore il TFR e le spettanze di fine rapporto al termine di ogni imbarco.

Eccependo infine l'erroneità dei conteggi e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive asseritamente dovute, la società concludeva per il rigetto delle domande.

Si costituiva altresì la srl N. [REDACTED], deducendo che il regime del rapporto lavorativo del [REDACTED] non fosse quello della CRL; eccepiva che controparte non aveva allegato in ricorso i periodi di sbarco non coincidenti con l'avvicendamento obbligatorio e a causa dei quali egli sarebbe rimasto inoperoso, talché doveva ritenersi decaduto dalla relativa allegazione; eccepiva inoltre che il [REDACTED] nei periodi di sbarco, era in malattia ed aveva percepito l'indennità, di importo



superiore rispetto alle differenze retributive rivendicate; eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza dall'impugnazione della artificiosa risoluzione dell'ultimo contratto di arruolamento; eccependo infine la prescrizione del crediti, la società concludeva per il rigetto della domanda, o in subordine, perché gli eventuali crediti retributivi fossero compensati con l'*aliunde perceptum* a titolo di indennità di malattia.

Concesso il termine per il deposito di note ed acquisita documentazione dell'INPS, preso atto della costituzione in giudizio della srl [REDACTED] n.q. di incorporante della Spa [REDACTED], all'udienza odierna, all'esito della discussione questo Giudice decideva la causa come da sentenza di cui dava lettura.

La domanda è infondata e non merita accoglimento.

Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui il sottoscritto Giudice ritiene di dare continuità, quello secondo il quale, in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto – con la relativa retribuzione – anche nei periodi di inoperosità tra ciascun sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. il quale, rispetto al regime del CRL, costituisce una tipologia meno garantita sotto il profilo della continuità della retribuzione (Cass. lav. 8-06-2001 n.7823; 26-03-2004 n.6118; 20-08-2004 n.16382; 17-01-2005 n.777; da ultimo 2-12-2016 n.24672).

Tali principi sono stati fatti propri anche dalla pronuncia di questo



Tribunale n.26068/2006, che aveva statuito la nullità dei contratti di arruolamento e l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [redacted] e la Spa [redacted] dal 9-4-2002.

Nella parte motiva, il Giudice aveva precisato *"A questo proposito, è appena il caso di rilevare che, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è connotato dal regime di continuità lavorativa, che, ai sensi della contrattazione collettiva da diritto, in presenza dei presupposti ivi previsti, alla continuità retributiva anche per i periodi fisiologici di non imbarco, non è possibile procedere alla quantificazione del danno subito dal marittimo..."*

La pronuncia in commento quindi, pur ripristinando il rapporto cessato a seguito dello spirare del termine dell'ultima convenzione, tuttavia non aveva qualificato il rapporto come di Continuità nel Rapporto di Lavoro.

Tale pronuncia è passata in cosa giudicata, talché la relativa statuizione non è più modificabile nè revocabile; pertanto il rapporto in esame non è sussumibile nella fattispecie della CRL, sul punto dovendosi fermamente disattendere la prospettazione attorea.

Né al riguardo può fondatamente richiamarsi il *dictum* della pronuncia della Corte di appello n.280/2012: in quel giudizio, la Corte doveva unicamente occuparsi della quantificazione del risarcimento del danno a seguito della statuizione di condanna generica della sentenza n.26068/2006. Pertanto, sia in considerazione della limitazione dell'oggetto della domanda sia perché, come si ribadisce, la pronuncia n.26068 è passata in cosa giudicata, la qualificazione del rapporto lavorativo per cui è causa è irretrattabile e non è di CRL.

Infatti, come è noto, il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto delle questioni giuridiche e di fatto



esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (cfr. *ex multis* Cass. 12-04-2006 n.8612; 28-10-2011 n.22520; 16-08-2012, n.14535; 23-02-2016, n.3488).

Alla stregua di quanto sin qui esposto, non versandosi nella fattispecie della continuità lavorativa, non può fondatamente sostenersi il diritto del [REDACTED] alla retribuzione dei periodi non lavorati, sia perché i periodi di sbarco non retribuiti sono del tutto connaturati alla tipologia del rapporto lavorativo del ricorrente, in seguito iscritto nel "turno particolare" (il quale, come è noto, costituisce solo un titolo di preferenza per l'avviamento del marittimo sulle navi di quell'armatore nel cui turno — particolare — egli sia iscritto, ma non garantisce la continuità e non interruzione dell'imbarco), sia perché tale retribuitività è propria della sola continuità, al punto che la contrattazione collettiva riconosce per i soli dipendenti che fruiscono di tale regime, la disponibilità retribuita (art.20 CCNL) pari a 1/40 del minimo contrattuale conglobato mensile di cui all'art.35, oltre al minimo contrattuale conglobato, agli scatti di anzianità ed al valore convenzionale della panatica.

A tali considerazioni occorre aggiungere che è documentata la circostanza che il [REDACTED] per i periodi di sbarco, era collocato in malattia, avendo altresì percependo la relativa indennità.

La prova di quanto asserito scaturisce dal certificato prodotto dall'INPS, dal quale risultano i periodi di malattia del [REDACTED] e la relativa indennità percepita.

La provenienza del certificato da un ente pubblico e la terzietà del soggetto dal quale tale certificazione proviene, inducono il giudicante a ritenere la veridicità delle risultanze documentali.

Gli indicati periodi di malattia con l'indicazione della relativa



indennità, coincidono con quelli di cui alla certificazione INAIL prodotta nella documentazione della N. [REDACTED] (cfr. all.7), talché le indicate risultanze consentono di superare la contestazione formulata dal difensore del lavoratore all'udienza del 2-11-2016 sul contenuto della richiamata attestazione INAIL.

Le considerazioni che precedono, inerenti l'insussistenza di un obbligo retributivo del [REDACTED] nei periodi di sbarco, determina per consequenzialità logica il rigetto del capo di domanda di cui al capo 3 del ricorso introduttivo, non potendosi configurare, in assenza di un obbligo retributivo, alcuna omissione contributiva.

Il ricorrente rivendica altresì, nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, la condanna in futuro della N. [REDACTED] in qualità di cessionaria dell'azienda, al pagamento del TFR che sarebbe maturato all'epoca della futura cessazione del rapporto di arruolamento, a far data dalla sua assunzione.

Tale capo di domanda richiede una breve cenno al concetto di interesse ad agire.

È noto, infatti, come, a seguito di un vivace dibattito sorto in argomento, la giurisprudenza si sia pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012). L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente



apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010).

Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare un pericoloso ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha quindi precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12937 del 22/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6398 del 04/05/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3905 del 17/03/2003). Ispirandosi alla medesima *ratio*, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8210 del 28/07/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10441 del 29/05/2004).

Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il



bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995).

Nel caso di specie il lavoratore rivendica il trattamento di fine rapporto nell'importo che risulterà alla futura cessazione del rapporto di arruolamento.

In tal guisa prospettata, la domanda chiede la quantificazione eventuale e futura sulla base di un dato di fatto, allo stato, non conoscibile – la futura cessazione del rapporto di arruolamento. Ne consegue che la domanda, in assenza di un interesse attuale e concreto – non conoscendo il lavoratore quando avverrà la cessazione del contratto di arruolamento, né quale sarà la sua retribuzione negli anni a venire sino alla cessazione definitiva del rapporto, posto che la sua prosecuzione con la società cessionaria N. [REDACTED] è pacifica in giudizio – né di una lesione attuale ma solo ipotetica, risulta carente di interesse ad agire e pertanto inammissibile.

Infine, il ricorrente lamenta il mancato versamento dei contributi per i seguenti periodi: dall'1-08-2002 al 14-10-2002, dal 20-12-2002 al 15-5-2003, dal 23-07-2003 al 31-12-2003, dal 24-4-2004 al 18-01-2005,



dal 4-10-2005 all'11-1-2006, dal 7-10-2006 al 17-12-2006, chiedendo la condanna della [REDACTED] al relativo versamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che come risulta dall'estratto conto previdenziale che la stessa difesa del [REDACTED] ha prodotto in atti (cfr. doc. 80), per il periodo dal 19-01-2005 al 31-12-2006 (per quanto di interesse nel presente giudizio), il ricorrente è stato dipendente di altra società di navigazione, estranea alle convenute, talché la domanda di regolarizzazione contributiva, con riguardo al periodo indicato, risulta manifestamente infondata.

Avuto riguardo al periodo precedente, si osserva che la [REDACTED] ha prodotto il CUD del [REDACTED] relativo ai redditi da lui percepiti nel 2003, dal quale emerge il versamento contributivo per l'anno indicato; inoltre, dall'estratto contributivo Inps acquisito d'ufficio emerge la corresponsione dell'indennità di malattia per tutti i periodi di riposto fruiti dal ricorrente dal 2002 al 2005: da tali risultanze si desume il versamento da parte datoriale della contribuzione dovuta.

Occorre poi considerare che nel rapporto di lavoro di chi come il [REDACTED] non fruisce della continuità lavorativa (e retributiva), la retribuzione per ferie e riposi gli viene corrisposta nella busta paga emessa per il periodo lavorato, unitamente al riconoscimento della relativa contribuzione (cfr. le buste paga prodotte in atti, relativamente alla voce "ritenute previdenziali"), talché nel periodo di sbarco, il marittimo è solo obbligato alla materiale fruizione dei riposi e delle ferie retribuite nelle buste paga.

Pertanto, in virtù delle considerazioni esposte, da ritenere assorbenti rispetto a tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate, la domanda va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F [redacted] C [redacted] con ricorso depositato in data 1-04-2016 nei confronti della srl N [redacted] e della Spa [redacted], quest'ultima in seguito incorporata nella srl [redacted], così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna F [redacted] C [redacted] al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.250,00 in favore della Srl N [redacted] e di €.1.350,00 in favore della srl C [redacted] oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.

Napoli, 9-10-2017

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

